

## VOTO CITTADINI ESTERO - CONDIZIONI DI SERVIZIO

Gli elettori italiani, e i loro familiari conviventi, che per motivi di lavoro, studio o cure mediche si trovano temporaneamente, per un periodo di almeno tre mesi, in un paese estero in cui sono anagraficamente residenti nella data di svolgimento della consultazione elettorale (elezioni politiche e referendum nazionali) possono partecipare al voto per corrispondenza organizzato dagli uffici consolari italiani ([Legge 27/12/2001, n. 459, art. 4-bis](#)).

Per partecipare al voto i cittadini devono comunicare al Comune di residenza la volontà di votare per corrispondenza indicando l'indirizzo al quale inviare il plico elettorale.

Paesi in cui non è ammesso il voto per corrispondenza:

Afghanistan, Bhutan, Burkina Faso, Ciad, Costa d'Avorio, Cuba, Eritrea, Indonesia, Irap, Liberia, Libia, Niger, Repubblica Centrafricana, Repubblica Popolare Democratica di Corea, Sierra Leone, Siria, Sud Sudan, Timor Orientale, Ucraina, Yemen e Zimbabwe.

Il Ministero dell'interno ha messo a disposizione un [modulo per opzione di voto per corrispondenza per elettori temporaneamente all'estero](#).

Questo modulo deve essere compilato, stampato, firmato con firma autografa e allegato insieme alla fotocopia di un documento di identità al modulo principale di *"Trasmissione della domanda di voto per corrispondenza dall'estero"*.

### **Iter**

La dichiarazione è valida per una sola consultazione elettorale e deve essere inviata entro il trentaduesimo giorno antecedente la data di svolgimento della stessa.

Entro lo stesso termine è possibile rinunciare alla votazione per corrispondenza.

Una volta ricevuta la comunicazione il Comune trasmette al Ministero dell'interno le generalità e l'indirizzo all'estero degli elettori che hanno esercitato l'opzione, annotandola sulle liste elettorali.

Gli elettori che hanno espresso la volontà di votare per corrispondenza riceveranno all'indirizzo estero indicato il plico elettorale.

### **Durata massima del procedimento amministrativo**

Il procedimento si conclude al termine degli accertamenti necessari.

## Pagamenti

La presentazione della pratica non prevede alcun pagamento

## Procura

L'istanza può essere presentata da un procuratore, che deve sottoscrivere la *Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa dal procuratore*.